

Cesare Beccaria***Contro l'uso della tortura e della pena di morte (1764)***

Una crudeltà, consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti, co' quali gli fu accordata. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto: se certo non gli conviene altra pena che la stabilità dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perché tale è, secondo le leggi, un uomo, i cui delitti non sono provati [...].

Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda ne' muscoli e nelle fibre di un miserabile [...].

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù [...].

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della tortura, è che l'innocente è posto in peggior condizione che il reo; perché se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per sé; cioè, quando resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assolto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

[...]

Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari.

Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo?

Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? Ei doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera.

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo della libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima [...], dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte [...].

Non è utile la pena di morte, per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi, moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il feroce esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e formalità. Parmi un assurdo che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ne ordinino uno pubblico [...].

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno trascinare con lento apparato un reo alla morte; e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice, con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? [...]

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò [...] che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità

soprannuotano. Gli umani sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero; e da questa legge universale non ne sono andate esenti finora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto dividere dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra, mi fanno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse, fra gli infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, malgrado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori; e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi degli Antonimi e dei Traiani. Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni d'Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi [...]. Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli. Ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

Da Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di A. Burgio, Milano: Feltrinelli, 1991, 60-64, 79-86